

COMUNE DI CAPITIGNANO

PROV. L'AQUILA

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straord.urgenza in Seconda convocazione - seduta Pubblica

N° 7 DEL 08-09-2014

Oggetto:	DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2014.
-----------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno otto, del mese di settembre, alle ore 20:10, nella sala delle adunanze consiliari.

Con appositi avvisi notificati, sono stati convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PELOSI MAURIZIO	P	SALVATORI PAOLANTONIO	P
FULVI ANTONELLO	P	PONZI MICHELE	P
LATTANZI GIGLIOLA	P	PUCCI FRANCO	P
PIROLI GIANFRANCO	P	CAVICCHIA ILARIA	A
MAGGI ALESSIA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 1.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. LODOVISI SIMONE;

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il PELOSI MAURIZIO - SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla discussione gli Assessori Esterni:

FULVI LUIGI	P
FUSELLI MASSIMO	P
PONZI VINICIO	P

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario presenta la proposta di delibera, illustrando le aliquote e le varie esenzioni.

Il consigliere Ponzi sollecita un maggior controllo delle spese da ridurre anche attraverso persorsi di accorpamento delle funzioni

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in

via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5;

TENUTO conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 8/9/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) (Come modificato dall'art. 1 c. 1 , lett. a) del D.L. N°16/14 convertito nella L. n° 68/14): Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per l'IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno emesso il 18/07/2014, che reca un ulteriore differimento, per l'esercizio 2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, al 30 Settembre 2014;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, determinare, per l'anno 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato:

-ALIQUOTA 4,00 per mille: abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

-ALIQUOTA 8,60 per mille :per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014);

-ALIQUOTA 8,60 per mille : tutti i fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale per i quali è dovuto il pagamento dell'IMU:

-ALIQUOTA 7,60 per mille : aree edificabili.

ACQUISITI i pareri favorevoli di: regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell' Art. 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)istituito con l'Art. 3 – comma 5 della Legge 7/12/ 2012, n. 213, di conversione del D.L. n° 174/12

VISTO il D.Lgs. n° 267/00;
con la seguente votazione, espressa in forma palese,
Presenti 8
Favorevoli 6
Contrari 2 (Ponzi Michele e Pucci Franco)

DELIBERA

1) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :

-ALIQUOTA 4,00 per mille: abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

- ALIQUOTA 8,60 per mille** :per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);
- ALIQUOTA 8,60 per mille** : tutti i fabbricati diversi da quelli adibiti ad abitazione principale per i quali è dovuto il pagamento dell’IMU;
- ALIQUOTA 7,60 per mille** : aree edificabili.

2)Di dare atto che l’Imposta Municipale Propria - IMU , come previsto dalla Legge. N° 147/2013, non si applica, alle seguenti fattispecie di immobili:

- Abitazione principale, abitazioni ad essa assimilate e relative pertinenze ammesse, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- Unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministero Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 2008;
- Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “immobili merce”) (D.L. n. 102/2013 - Art. 2, comma 1), convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124);
- Fabbricati rurali ad uso strumentale posseduti da imprenditori agricoli professionali (IAP).

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo, stabilito con l’art. 1 comma 677 della L.147/13, modificato dall’art. 1 c. 1 , lett. a) del D.L. N°16/14 convertito nella L. n° 68/14, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’anno 2014, fissata al 11,4 per mille(in quanto applicate le detrazioni alla TASI) e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile ;

4) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2014:

- a)** per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b)** per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5) di dare atto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune e allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;

6) di dare atto che le aliquote e detrazioni stabilite con il presente atto decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 8/9/2014

8) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

9) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;

Stante l'urgenza, per distinta votazione,
Presenti 8
Favorevoli 6
Contrari 2 (Ponzi Michele e Pucci Franco)

DELIBERA

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267 immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO
PELOSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
LODOVISI SIMONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 11-09-2014

IL MESSO COMUNALE
MUZI ACHILLE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo del 18/8/2000 n.267, T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali.

Capitignano,

IL SEGRETARIO COMUNALE
LODOVISI SIMONE